



TRIBUNALE DI GROSSETO

Udienza del 08/02/2017

Chiamata la causa n. 345/2016 iniziatà alla Lotteria Chiaia Cottò compare Pavv. Lanza per il ricorrente il quale si riporta alle note finali depositate teleomaticamente chiedendo la liquidazione del compenso.

Comune Fav. sostituzione dell'avv. la quale insiste su quanto detto nelle note depositate alla scorsa udienza.

E' altresì presente il CTI nominato il dott. Alessandro Salvini il quale dichiara di accettare l'incarico e prestato il giuramento di ritto così decisamente proprie generalità.

D. Giudice

Rilevato che:

" Il ricorrente, in qualità di nuovo conduttore di un appartamento, aveva richiesto alla resistente, fornitrice delle urgenze di luce e gas, di eseguire l'installazione delle nuove in proprie favore, le richieste di nuovo contratto era stata fatta mediante telefonata al call center di tale essendo l'unica modalità prevista quale strada per questa non ha un ufficio o ufficio spartito in città.

Per dell'effettuazione di tale richiesta s'è avuto conferma sia dalla deposizione del testo Calvano Cennaro, che in quanto segretario di un'associazione di consumatori è soggetto particolarmente attendibile sia dal fatto ammesso dalla stessa (v. p. 4 della sua compare), che il risultato censito dal sistema ed ha un codice cliente

* lo stesso, peraltro, ha goduto delle forniture di luce e gas per circa un mese, finché gli sono state disattivate con la metrazione che il precedente vicinino faceva.

* tutto ciò fonda un evidente *famis boni usus*, da un canto, la tesi della mancata stipula contrattuale è disattesa dalla presa in carico del

chierico, cui è stato assegnato un numero proprio in quanto tale, ciò che ha ingenerato il legittimo affidamento nella conclusione del contratto, che ben può avere forma orale, e che rende illegittima la successiva negoziazione del diritto dall'altro nessuna morosità è stata imputata al ricorrente, ma solo ad un soggetto ben distinto e della cui posizione il _____ non è tenuto a rispondere;

* rimanenti illegittime è la presa dell' _____ che sia il ricorrente a sostenere le spese per il riallestimento della fornitura del gas, posto che il taglio della "colonna" non è certo imputabile a lui né lo stesso è stato avvistato da _____ al momento della richiesta di attivazione dell'utenza, della pregressa morosità e dell'imminente taglio;

* nessun dubbio, poi, può sussistere circa il cd. *periculum in mora*, essendo evidente che l'erogazione del gas è avvertita come indispensabile per la realizzazione dei bisogni primari e per la stessa tutela della salute;

* deve dunque essere ordinato il ripristino dell'utenza del gas e, in attuazione del presente provvedimento (di conferma del decreto 15/12/2016), disposto che il consulente coordinato d'ufficio dott. Alessandro Salvini, prenda contatti diretti con la Gergas (concesszionaria dei lavori di affaccio e manutenzione della rete di distribuzione del gas in città) affinché quest'ultima provveda, in esecuzione dell'ordine inviatole dal Tribunale, a ringistituire il riallestimento della utenza di causa alle reti di distribuzione del gas, per permettere la netta e regolare esercitazione della fornitura di gas di cause, con oneri e spese posti ad esclusivo carico di (salvo la facoltà di questa di avvalersi nei confronti di terzi morosi);

* le spese di lite, che seguono la scadenza, sono liquidate come un dispositivo, in favore dell'Ente, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio;

• non può invece essere accolta la domanda risarcitoria ex art. 95 c.p.c. sia perché trattasi di preseddimento da pronunciarsi unicamente alla sentenza e dunque non in fase cautelare per le valutazioni in punto di danno che inviove, sia perché nel caso concreto il danno partebbe connesso non tanto al processo, quanto alla cessazione del servizio, e dunque quindi essere fatto valere in sede di merito.

P.Q.M

Conferma il proprio decreto 15.12.2016, ordinando alla resistente l'immediata riattivazione dei servizi di erogazione del gas;

disponendo che il consuente nominato d'ufficio dott. Alessandro Salvini prenda contatti diretti con Iz Gergas (concessionaria dei lavori di allacciaggio e manutenzione della rete di distribuzione del gas in città) affinché quest'ultima provveda, in esecuzione dell'ordine imparitito dal Tribunale, a ripristinare il rialaccio dell'utenza di causa alle reti di distribuzione del gas, per permettere la piena e regolare sottrattazione della fornitura di gas di causa, con oneri e spese posti ad esclusivo carico di

condanna fa resistente a corrispondere all'utenza le spese di lire, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Iva e cap come per legge;

assegnare in favore del citu un account di euro 600,00 più oneri, che pone a carico della resistente.

Misto

Il giudice